



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Viale A. Moro, 18 - Reggio Calabria



0965 36222853-56



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 313 Prot. n. _____ del 16/04/2026

OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE RELATIVA ALL'EVENTO "STREET FOOD FEST 2026 "2. Edizione DAL 22.04.2026 AL 26.04.2026 – LUNGOMARE PROF. ITALO FALCOMATA'

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. 78176 E. del 24.03.2026 (con relativi allegati piattaforma Auriga);

Visto che nei giorni dal 22.04.2026 al 26.04.2026 avrà luogo la II edizione dell'evento denominato "Street Food Fest 2026" che si svolgerà sul *lungomare Italo Falcomata* nel tratto compreso tra piazzale Lido Lato sud – dalla fine della rampa di via Giunchi sino alla scalinata in corrispondenza della Stazione Lido – via Genoese Zerbi lato mare , nel tratto compreso tra via Roma sino a Piazza Indipendenza-

Visti gli allegati alla nota prot. su citata contenenti Piano Safety e Security con planimetria dettagliata delle aree interessate dall'evento ed il programma;

Vista la richiesta di Partenariato inviata al comune di Reggio di Calabria

Vista la delibera di partenariato prot. 98258 del 15.04.2026;

Visto il Piano Sanitario trasmesso al SUEM 118 RC;

Vista autorizzazione SUAP in premessa citata;

Ritenuto necessario predisporre adeguato provvedimento di disciplina della sosta e della circolazione nelle aree interessate all'evento in oggetto emarginato;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Visto art 38 comma 3 C.D.S.

ORDINA

In Piazzale Stazione lido lato sud (vedi planimetria allegata citata in premessa relativa alla nota prot. 78176E parte integrante del presente provvedimento)

l'interdizione al transito veicolare

l'apposizione del divieto di sosta con rimozione coatta o forzata eccetto mezzi degli organizzatori

dalle ore 08.00 del 17.04.2025 alle ore 20.00 del 03.05.2025 eccetto la giornata del 25.04.2026 dalle ore 07.00 alle ore 14.00

in via Giunchi nel tratto compreso tra fine della rampa di accesso all'isola pedonale e le scale in corrispondenza della Stazione Lido (vedi planimetria allegata citata in premessa relativa alla nota prot. 78176E parte integrante del presente provvedimento)

l'apposizione del divieto di sosta con rimozione coatta o forzata ambo i lati eccetto mezzi degli organizzatori

l'interdizione al transito veicolare

dalle ore 05.00 del 22.04.2025 alle ore 20.00 del 03.05.2026

in via Genoese Zerbi lato mare nel tratto compreso tra incrocio con via Roma sino a Piazza Indipendenza (vedi planimetria allegata citata in premessa relativa alla nota prot. 78176.E parte integrante del presente provvedimento)

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta o forzata lato monte -corsia direzione nord sud -eccetto mezzi degli organizzatori

dalle ore 05.00 del 17.04.2026 alle ore 20.00 del 03.05.2026 eccetto il giorno 25.04.2026 dalle ore 07.00 alle ore 14.00

Prescrizioni

La posa e la manutenzione della segnaletica sarà a carico di CASTORE spl/srl e in assenza degli atti autorizzativi previsti (come da richiesta prot. 78176.E del 24.03.2026 dalla società *EVENTIVAMENTE s.r.l.* sita in via Samperi 7 – cap 98123 Messina – tel. 3792660063-p.iva 03477400836 sdi660zkw1 con amministratore delegato il Dott. Alberto Palella) -organizzatrice dell'evento.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

La ditta esecutrice della segnaletica dovrà inoltre adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione sia veicolare che pedonale.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).


La Castore spl/srl ovvero la ditta Eventivamente s.r.l. su emarginata dovrà apporre segnaletica secondo norme del C.D.S. E relativo Regolamento di attuazione ripristinando il medesimo sito a fine evento.

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

Il presente provvedimento s'intende valido ed efficace fermo restando il possesso delle prescritte autorizzazioni previste per legge (con particolare riguardo al C.D.S.)

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.




Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del. 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
-

Reggio Calabria, li 15.04.2026

Il Responsabile dell'Ufficio Funzionario
Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco

